

Il consiglio nazionale del notariato interviene sulle operazioni mediante scorporo

Scissioni senza ripetizioni

Diventa superfluo indicare la continuità dell'attività

di FABRIZIO G. POGGIANI

Nella scissione mediante scorporo, a parere del notariato, appare superflua la previsione che la scissa continui la propria attività, giacché il tratto caratterizzante della detta operazione è proprio quello che la scissa rimane in vita. Il riferimento, poi, alla continuazione dell'attività della scissa non preclude al mutamento dell'oggetto sociale. Così il Consiglio nazionale del notariato che, con lo studio n. 45-2023/I, approvato dalla commissione studi d'impresa lo scorso 27 luglio, ha trattato la scissione mediante scorporo, come disciplinata dal nuovo art. 2506.1 cc.

Il notariato ricorda, innanzitutto, che la scissione è una operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale i cui elementi costitutivi sono rinvenibili nelle disposizioni contenute nell'art. 2506 cc e, in seguito alla emanazione

del dlgs 19/2023 che ha attuato la Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019, che ha modificato la precedente direttiva UE 2017/1132, anche nel nuovo art. 2506.1 cc.

Le nuove disposizioni, inoltre, sono state introdotte al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto domestico, anche facendo riferimento alla disciplina relativa alla scissione; di fatto, con la detta scissione mediante scorporo, una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. L'operazione è negata legalmente alle società in liquidazione che abbiano iniziato le attività di distribuzione dell'attivo.

Il notariato evidenzia che si tratta di una nuova tipologia di scissione, caratterizzata dal fatto che la scissa assegna

una parte del proprio patrimonio ad altre società (una o più di una) e che, a differenza della scissione ordinaria, di cui all'art. 2506 cc, nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della o delle beneficiarie sono assegnate alla scissa, con le ulteriori peculiarità che rispetto alle altre forme di scissione oggetto di assegnazione è una parte del patrimonio della scissa, a fronte dell'assegnazione del patrimonio della scissa, le partecipazioni nella o nelle beneficiarie sono assegnate alla scissa e non ai soci della detta scissa e, rispetto ai conferimenti in natura in favore di newco non è prevista la redazione di una valutazione peritale a cura di un soggetto indipendente e trova applicazione la disciplina delle opposizioni creditorie.

La disciplina, come qui sommariamente rappresentata, ha evidenziato alcune criticità che il notariato ha cercato di evidenziare, fornendo la propria interpretazione, a partire dalla considerazione che,

qualora una società intenda scorporare una parte del proprio patrimonio in favore di una o più società preesistenti, acquisendone le relative partecipazioni, siamo al di fuori della tipologia di scissione tramite scorporo.

Ulteriori considerazioni riguardano, appunto, l'assegnazione delle partecipazioni nella o nelle società beneficiarie alla società scissa, ma anche la previsione per cui lo scorporo può avvenire solo a favore di società di nuova costituzione e la necessaria permanenza in vita della società scissa.

Sul punto relativo alla assegnazione alla scissa delle partecipazioni, la disciplina appare inequivocabile stante l'indicazione che questa attribuzione di azioni o quote deve essere eseguita a favore di "se stessa" mentre restano da chiarire cosa si debba intendere per continuazione della propria attività da parte della scissa e cosa debba essere oggetto dello scorporo.

Per il notariato, infatti, re-

sta possibile assegnare singoli elementi, non necessariamente collegati tra loro, ma, allo stesso tempo, deve ritenersi possibile anche l'assegnazione di un'azienda o un ramo di azienda, con la conseguenza che la scissa potrebbe anche mutare il proprio oggetto sociale senza procedere con la propria estinzione.

Posto che nella scissione mediante scorporo il relativo progetto non deve indicare né il rapporto di cambio delle azioni o quote né l'eventuale conguaglio in denaro, resta ferma la necessità che sia prodotta una relazione di stima, di cui al comma 7 dell'art. 2501-sexies cc, nel caso in cui la scissa sia rappresentata da una società personale e la beneficiaria sia rappresentata da una società di capitali, giacché si ritiene necessario che il valore del patrimonio della società di persone scissa sia almeno di una entità pari al capitale sociale attribuito alla società neo-costituita.

— © Riproduzione riservata —

La vigilanza paga l'imposta di pubblicità

Se la misura supera il minimo esente ex lege il contrassegno distintivo dell'istituto di vigilanza privata posto nei furgoni trasporta valori sconta l'imposta di pubblicità. È la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 157/2023 del 4/8/2023. Il caso riguarda l'avviso d'accertamento emesso dalla società Ica, concessionaria per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune, nei confronti della società per il mancato pagamento dell'imposta relativa all'apposizione dei contrassegni distintivi dell'Istituto di Vigilanza sulla totalità dei veicoli di servizio (autovetture, furgoni blindati e motocicli) e di adesivi e targa posti presso la sede. Secondo la società ricorrente si applicava l'esenzione dal pagamento del canone, trattandosi di contrassegni distintivi di Istituto di Vigilanza obbligatori per legge perché utilizzati per il trasporto di valori per conto terzi (servizi espletati anche con furgoni blindati) e che, quindi, non potevano rientrare nella categoria di mezzi pubblicitari tassabili. Inoltre, chiedeva l'esenzione anche per gli adesivi ed una targa, posti presso la sede operativa dell'istituto, poiché andavano considerati come insegne d'esercizio. Tuttavia, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 17 c.1 lett. i dlgs 507/93 è prevista se le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie e nel caso in esame, dove la normativa o le autorità non hanno posto "l'obbligo di dimensioni" per i contrassegni, le dimensioni, rilevate dall'Ica, sulle vetture immatricolate come "autocarro per il trasporto di cose - uso di terzi...", superano il mezzo metro quadrato. Per gli adesivi ed alla targa, se non sono esposti sulle porte d'ingresso o sulle vetrine questi devono essere catalogati come insegne d'esercizio. Pertanto, la loro superficie complessiva per poter essere esente dall'imposta non deve superare i 5 metri quadrati. Nel caso in esame, la superficie dei mezzi accertati viene determinata dall'Ica complessivamente in 7 mq e quindi soggetta a tassazione.

Giulia Provino

— © Riproduzione riservata —

La sanzione del Garante privacy in cartella

La sanzione del Garante privacy va in cartella se il trasgressore non paga subito in forma ridottissima o produce nuove memorie difensive: solo la presentazione di quest'ultimo atto, infatti, impedisce che la contestazione dell'autorità assuma il valore dell'ordinanza-ingiunzione; diversamente il verbale diventa un titolo, se contiene tutti gli elementi che individuano la pretesa sanzionatoria dell'autorità: la cartella di pagamento notificata al trasgressore, dunque, costituisce non il primo atto che fa valere la pretesa patrimoniale dell'amministrazione ma un vero e proprio atto di riscossione, che risulta consentita mediante il ruolo perché il titolo a monte è definitivo. Il tutto grazie al decreto legislativo 101/2018, che dà attuazione al regolamento Ue general data protection (Gdpr) e ha introdotto una deroga ad hoc alla legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative. È quanto emerge dall'ordinanza 26974/2023, pubblicata il 21 settembre dalla prima sezione civile della Cassazione.

Definizione agevolata
Diventa definitiva la sanzione inflitta dal Garante al Comune che ha diffuso i dati sulla salute di alcuni cittadini sul suo sito web: nel "piano emergenza" sono rimasti in chiaro le generalità e gli indirizzi delle persone diversamente abili da assistere. Ha ragione il tribunale a bocciare l'opposizione proposta dall'ente locale anche se la Suprema corte corregge la motivazione utilizza-

ta dai giudici del merito. Nell'atto di contestazione l'autorità garante indica la violazione ascritta al Comune (articolo 22, comma ottavo del Codice privacy), la conseguente sanzione edittale e l'ammontare concreto della pretesa. Il punto della questione sta nella norma di cui all'articolo 18 decreto legislativo 101/2018: la disposizione introduce un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni in materia di privacy e, se non si presentano nuove memorie difensive, l'alternativa è che il verbale di contestazione si trasforma in ordinanza-ingiunzione senza la necessità di emettere il titolo.

Silenzio irrilevante
L'opposizione del Comune è in astratto ammissibile, in quanto si tratta di opposizione "recuperatoria" alla cartella esattoriale. Ma i motivi sono comunque infondati perché in contrasto con la deroga introdotta alla

legge 689/81: si sostiene che la cartella sarebbe il primo atto che esprime la pretesa sanzionatoria del Garante rispetto al (preteso) silenzio dell'autorità sull'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, che risulta invece superflua per il mancato deposito delle nuove memorie difensive da parte dell'ente locale. Spese del giudizio compensate per la complessità della questione di diritto.

Dario Ferrara



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —